



Comune di Settimo Milanese

Provincia di Milano

OGGETTO: SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DI IGIENE AMBIENTALE E DI CURA E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI RIASSETTO SOCIETARIO E ORGANIZZATIVO DI "MANTOVA AMBIENTE SRL" AL FINE DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.

Ufficio AFFARI ISTITUZIONALI/SEGRETERIA

ag

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica.

Copia

N. 52 del 19/12/2007

L'anno **DUEMILASETTE**, addì **DICIANNOVE** del mese di **DICEMBRE** alle ore **19.45**, nella **Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5**. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All'appello risultano :

N.	Cognome e Nome	P	A	N.	Cognome e Nome	P	A
1	SACCHI Massimo	SI		12	BRAMANI Angela	SI	
2	CALONGHI Lina	SI		13	RUSSO Alessandro	SI	
3	MADERNA Giuseppe	SI		14	ACQUAVIVA Mario	SI	
4	POLENGHI Gianmario	SI		15	D'ANGELO Angelo	SI	
5	MACCAZZOLA Davide		SI	16	LARDERA Fausto	SI	
6	CRESPI Alvaro	SI		17	BAIO Massimo	SI	
7	GUALTIERI Maurizio	SI		18	TORRESANI Gianluigi	SI	
8	D'AMBROSIO Danila	SI		19	BIGHIANI Mario	SI	
9	PETRUNI Marina	SI		20	BONVINO Gaetano	SI	
10	BALTROCCHI Lorenzo	SI		21	MARELLA Giovanni	SI	
11	CARACAPPA Luigi	SI					
		PRESENTI: 20				ASSENTI: 1	

Assiste il **SEGRETARIO GENERALE Dott. Luigi Terrizzi** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **CALONGHI Lina** - Presidente del Consiglio - invita il Consesso a trattare l'argomento di cui in oggetto.

IL PRESIDENTE
F.to Calonghi Lina

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Luigi Terrizzi

OGGETTO: SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DI IGIENE AMBIENTALE E DI CURA E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI RIASSETTO SOCIETARIO E ORGANIZZATIVO DI "MANTOVA AMBIENTE SRL" AL FINE DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

In continuazione di seduta si passa quindi all'esame del secondo punto all'ordine del giorno avente come oggetto: "SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DI IGIENE AMBIENTALE E DI CURA E MANUTENZIONE DEL VERDE. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI RIASSETTO SOCIETARIO E ORGANIZZATIVO DI "MANTOVA AMBIENTE SRL" AL FINE DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO".

La Presidente, dopo aver premesso che gli argomenti previsti ai punti 2 e 3 sono strettamente legati tra loro, propone un'unica trattazione e dibattito, salvo poi le due distinte votazioni, raccogliendo il consenso dei consiglieri.

L'Assessore Nardi relaziona sull'argomento (Allegato "A") informando inoltre che sono presenti in aula dei rappresentanti delle società Tea SpA e Mantova Ambiente Srl che possono fornire eventuali dettagli sugli assetti societari e sulla disciplina della gestione globale del verde;

La Presidente concede quindi la parola al dott. Zanichelli, di Tea SpA, il quale spiega dettagliatamente l'origine della società e le successive evoluzioni, soffermandosi sul progetto di riassetto societario, sui termini, sulla disciplina e sulle garanzie della concessione.

Alle ore 21.15 fa il suo ingresso in aula il Consigliere Maccazzola. Consiglieri presenti n. 21.

La Presidente concede, quindi, la parola all'Assessore Airaghi il quale relaziona sui contenuti della bozza di contratto di concessione del global service, soffermandosi sulle parti relative al corrispettivo, alla prevista presenza di un responsabile tecnico fisso e di una sede operativa a Settimo, al previsto servizio di pronto intervento, alla presentazione di polizze assicurative a garanzia degli obblighi contrattuali, alle penalità in caso di inadempimento.

La Presidente dichiara quindi aperta la discussione congiunta sugli argomenti dei punti 2 e 3 all'o.d.g. invitando quanti interessati ad intervenire;

Consigliere Baltrocchi: esprime tutte le sue perplessità su una collaborazione con una Società avente sede a Mantova e quindi a notevole distanza da Settimo Milanese e si sofferma sul "congruo termine" previsto per liberarsi dal gestore.

Consigliere Russo: desume dalla illustrazione dell'argomento che Settimo sia uno dei pochi

comuni di una certa dimensione a far parte della Società, rinvenendo in questo il motivo per cui la Società si spinga così lontano. Sottolinea i rischi di legarsi a una Società così lontana e la necessità che i servizi vadano gestiti al livello più vicino al cittadino.

Consigliere Bonvino: pur constatando la completezza della documentazione si dichiara contrario all'affidamento per i motivi che illustra nel documento allegato. (Allegato "B").

Consigliere Caracappa: pensa di aver individuato le ragioni della partecipazione del Comune a Tea SpA e passa ad illustrarle leggendo il documento allegato, (Allegato "C"), che riporta anche le proprie considerazioni sulla proposta in esame.

Consigliere Baio: invita a sgomberare il campo dello sciovinismo territoriale, ricordando che l'alleanza con Mantova risale già alla passata Amministrazione Comunale e che oltre ad avere natura esclusivamente tecnica ha anche dimostrato in questi anni la sua validità e di non essere slegata dalla realtà di Settimo.

Consigliere Lardera: crede che con questo affidamento si possa arrivare a trovare delle soluzioni agli attuali problemi del verde; per quanto riguarda la diminuzione dei cassonetti denunciata da qualcuno, fa osservare che ciò è servito per far aumentare la raccolta differenziata. Qualche Consigliere ha parlato della Società "A2A" e ciò fa capire che qualcuno fa il tifo per altre cordate. Fa ricordare che AMSA è stata riportata nella fusione per riparare ad un errore commesso anni precedenti, per recuperare il carattere pubblico e cioè superare la soglia del 50%, anche tenendo conto della quota di ASM Brescia. Fa osservare che una collaborazione tra AMSA e TEA è stata già realizzata sul territorio comunale e chissà che un domani questa collaborazione non si possa concretizzare maggiormente ed in forma più estesa.

Consigliere Petruni: in risposta al Consigliere Lardera comunica che Forza Italia a Settimo è stata sempre sensibile ai problemi del verde e del territorio, tant'è vero che lo stesso Assessore Airaghi in Commissione Consiliare le faceva osservare che dovrebbe essere contenta se si migliori la qualità spendendo qualcosa in più. Perciò il proprio gruppo è sempre stato presente e propositivo, sia sul verde che sui problemi dei rifiuti e se scrive qualcosa è perchè ha raccolto le lamentele delle famiglie e dei cittadini.

Consigliere Polenghi: fa una breve considerazione su alcuni punti sollevati dai colleghi consiglieri: ci si spaventa di 150 Km di distanza quando poi si acquistano prodotti o servizi dalla Cina o da altri continenti. Se c'è una sede operativa in Settimo e se ci sono degli interventi tempestivi cosa si chiede di più? La scelta TEA è stata opportunamente valutata e vagliata per la sua competenza e professionalità. Ben venga TEA.

Consigliere Bighiani: osserva che si è in un momento in cui il mercato sta cambiando, vi sono nuove opportunità. Teoricamente si avrebbe ancora tempo per valutare se vi sono offerte o concorrenti migliori.

Assessore Airaghi: lascia al Sindaco qualche risposta in merito alla situazione del Rhodense. Spiega invece perchè TEA e perchè MANTOVA. Sottolinea l'avvio della collaborazione con Mantova sin dal 2003 e già da allora aveva dato buoni frutti, poi c'è stata l'esperienza della TIA e vi è stata un'ulteriore conferma della competenze e professionalità, tanto da far entrare nella composizione societaria. Poi si è arrivati al verde nell'ottica di un

global service capace di garantire una migliore qualità degli interventi sul verde. Precisa che prima di adesso gli appalti erano biennali e prorogabili. Sottolinea che con dettagliate tabelle, redatte dall'ufficio tecnico e consegnate ai Consiglieri, è stata dimostrata la vantaggiosità economica dell'affidamento a Mantova Ambiente. Sui rifiuti fa osservare che è stata raggiunta una raccolta differenziata che passa dal 44 al 49%, recuperando una situazione che si era fatta critica negli anni precedenti.

Sindaco: sorvolando sulla questione delle distanze chilometriche, intende sottolineare il fatto che la scelta è stata ponderata e corrisponde alle esigenze ed ambizioni di questa Amministrazione; la capacità e validità è stata ulteriormente constatata nella precedente esperienza TIA. Ritiene che TEA SpA, per la sua competenza, professionalità e competitività corra a velocità adeguate a quelle che sono le necessità in tutti i campi che ne costituiscono l'oggetto sociale e che pertanto, fra tutti i partner possibili, rappresenti quello più appropriato. Per quanto riguarda, infine, le nuove partnership, osserva che sembra che TEA SpA stia operando per costruire, nei prossimi anni, anche una possibile alleanza con la Società A2A.

Dichiarata chiusa la discussione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione dell'Assessore, di seguito riportata:

Affidamento in corso del servizio di igiene ambientale.

Con la deliberazione consiliare n. 26 del 30 marzo 2006 veniva affidato il servizio di igiene ambientale a Territorio Energia Ambiente – Tea spa, società partecipata da questo Comune ed il cui capitale è interamente pubblico, con sede legale in Mantova, via Taliercio, 3 per il periodo dal 1 gennaio 2006 al 31 marzo 2010.

In data 31/10/2006 Tea spa ha costituito Mantova Ambiente srl - unipersonale con sede legale in Mantova, via Taliercio, 3, quale società di scopo operante nel settore dei servizi ambientali e di cura e manutenzione del verde.

In data 22/12/2006 Tea Spa (partecipata da questo comune) e Sisam spa (entrambe a capitale interamente pubblico) hanno conferito i rispettivi rami d'azienda relativi ai servizi ambientali mediante sottoscrizione di quote per un valore rispettivamente pari al 92% e all'8% del capitale sociale.

Mantova Ambiente ha natura esecutiva e si occupa della gestione operativa del servizio pubblico di igiene ambientale, affidato dal nostro Comune a Tea spa, e di cura e manutenzione del verde pubblico (gestione globale).

I soci di Tea spa e Sisam spa sono indicati nel seguente prospetto:

ELENCO SOCI TEA SPA	
1.	Comune di MANTOVA
2.	Comune di MARCARIA
3.	Comune di CASTELBELFORTE

4.	Comune di RIVAROLO MANTOVANO
5.	Comune di OSTIGLIA
6.	Comune di ACQUANEGRA S/CHIESE
7.	Comune di CASTEL D'ARIO
8.	Comune di PORTO MANTOVANO
9.	Comune di SABBIONETA
10.	Comune di RODIGO
11.	Comune di SCHIVENOGLIA
12.	Comune di PONTI S/MINCIO
13.	Comune di PEGOGNAGA
14.	Comune di FELONICA
15.	Comune di VILLA POMA
16.	Comune di RONCOFERRARO
17.	Comune di DOSOLO
18.	Comune di SUZZARA
19.	Comune di VIRGILIO
20.	Comune di BOZZOLO
21.	Comune di BIGARELLO
22.	Comune di CURTATONE
23.	Comune di BAGNOLO SAN VITO
24.	Comune di BORGOFORTE
25.	Comune di SAN GIORGIO
26.	Comune di MARMIROLO
27.	Comune di MOTTEGGIANA
28.	Comune di GONZAGA
29.	Comune di MAGNACAVALLLO
30.	Comune di CARBONARA DI PO
31.	Comune di ROVERBELLA

32. Comune di SERMIDE
33. Comune di VOLTA MANTOVANA
34. Comune di VIADANA
35. Comune di GAZZUOLO
36. Comune di POMPONESCO
37. Comune di QUINGENTOLE
38. Comune di SERRAVALLE A PO
39. Comune di SUSTINENTE
40. Comune di SETTIMO MILANESE
41. Comune di MARIANA MANTOVANA

ELENCO SOCI SISAM SPA
1. Comune di ASOLA
2. Comune di CASALMORO
3. Comune di CASALOLDO
4. Comune di CASALROMANO
5. Comune di CASTEL GOFFREDO
6. Comune di GUIDIZZOLO
7. Comune di MARIANA MANTOVANA
8. Comune di REDONDESCO
9. Comune di CERESARA
10. Comune di CAVRIANA
11. Comune di SOLFERINO
12. Comune di PIUBEGA
13. Comune di CANNETO SULL'OGGIO
14. Comune di MEDOLE
15. Comune di RODIGO
16. Comune di GAZOLDO DEGLI IPPOLITI

17. Comune di GOITO

Visto che il Comune di Settimo Milanese ha in corso un contratto per la manutenzione del verde che scadrà il 31 dicembre 2008.

Tenuto conto delle sottoelencate considerazioni:

Quadro normativo e giurisprudenziale del servizio pubblico locale di igiene ambientale.

Seguendo i principi dell' art. 117 della Costituzione, come riformato dalla legge costituzionale n° 3 del 2001, vi è da ritenere che in materia vi sia una competenza legislativa dello stato almeno per quanto attiene alla tutela della concorrenza e alla tutela dell'ambiente, ma sicuramente anche una competenza della regione per quanto attiene all'organizzazione concreta del servizio.

I principi di tutela della concorrenza, rilevano nella fase di affidamento del servizio e troviamo la norma di riferimento nell' articolo 113 del T.U.E.L.. approvato con decreto legislativo 18.8.2000, n° 267, più volte modificato.

Le modalità e i criteri di affidamento (di erogazione) del servizio di igiene ambientale (pacificamente ritenuto un servizio pubblico di rilevanza economica) sono quindi contenuti nell' art. 113, commi 5 e 7 del TUEL, approvato con d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

La disciplina legislativa statale in materia è inoltre contenuta nel cosiddetto "codice ambientale" approvato con D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", in particolare la parte IV intitolata "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati".

A livello regionale è intervenuta la legge 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche", in particolare il Titolo II "Gestione dei rifiuti", recentemente modificata dalla legge 12 luglio 2007, n. 12.

La Regione Lombardia – Direzione generale Reti e servizi di pubblica utilità e sviluppo sostenibile – con circolare n. 17128 del 6 agosto 2007 ha offerto alcuni chiarimenti sull' organizzazione territoriale di gestione dei rifiuti urbani.

Il codice ambientale (art. 200, comma 7) consente alle Regioni l'adozione di modelli alternativi (o in deroga) agli "ambiti territoriali ottimali" (ATO) e alla istituzione della relativa Autorità d' ambito. Come osservato nella circolare, "relativamente alla gestione dei rifiuti, la Regione Lombardia adotta un modello organizzativo alternativo al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali". Non è quindi stabilita l'obbligatorietà dell' Autorità d' ambito per i rifiuti.

Individuazione della modalità di affidamento del servizio.

In base all' art. 113, comma 5 del TUEL, il servizio di igiene ambientale può essere affidato a:

I. società (imprese) individuate con procedura ad evidenza pubblica (lettera a);

II. società a capitale misto pubblico e privato con socio scelto con procedura ad evidenza pubblica che offra garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza (lettera b);

III. società cosiddette "in house" (lettera c), cioè società a capitale interamente pubblico, sulla quale l' ente affidante possa esercitare un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società eserciti la maggior parte della propria attività con gli enti che la controllano.

Vi è inoltre da sottolineare che tali società se svolgono servizi affidati direttamente, non possono partecipare a gare d' appalto.

Mantova Ambiente srl dispone di un consistente e qualificato patrimonio di risorse umane e

mezzi tecnici e gode di un pregevole posizionamento in termini di risultati sia economici sia qualitativi nella gestione del servizio di igiene ambientale e di cura e manutenzione del verde.

Sulla base di questa constatazione, si ritiene opportuno che la modalità di affidamento del servizio sia mirata da un lato a valorizzare – anche attraverso la partecipazione alle gare indette da altri enti - il ruolo di Mantova Ambiente srl e dall'altro a garantire l'apertura al mercato e alla concorrenza come previsto dall'ordinamento nazionale e comunitario e come stimolo al raggiungimento di ulteriori miglioramenti del servizio.

Questi obiettivi politico-amministrativi appaiono incompatibili con l'affidamento a terzi (lettera a) che potrebbe determinare una situazione di diseconomico sottoutilizzo delle risorse e competenze già disponibili in Mantova Ambiente srl.

I medesimi obiettivi sono inoltre incompatibili con la formula dell'«in house providing» (lettera c) in quanto i requisiti (in particolare il cosiddetto “controllo analogo”) sono difficilmente configurabili in presenza di una pluralità di enti affidatari e perché la gestione “in house” relegherebbe Mantova Ambiente srl in una posizione di isolamento e di chiusura rispetto alle migliori pratiche del settore, senza poi contare le incertezze legate ai ripensamenti normativi e alla evoluzione giurisprudenziale.

Per queste considerazioni insieme alla Società nostra partecipata TEA S.P.A. e agli amministratori degli altri comuni soci, si è comunemente valutato che il sistema di affidamento previsto dalla lettera b) del citato comma 5 dell'art. 113, cioè quello della società mista, con socio privato scelto con gara, possa ritenersi il più vantaggioso sia per la valorizzazione della società, sia per i comuni soci, soprattutto se si guarda il settore in un'ottica di medio lungo periodo e si pensa alle possibili sinergie offerte dal mercato e dalle nuove tecnologie.

Il progetto di riassetto societario, che si propone, si concentra, quindi, sulla formula della società mista con socio privato minoritario e operativo, scelto con gara (lettera b).

Il parere del Consiglio di Stato sulla società mista (partnership pubblico privato).

La presenza di un socio privato operativo nella compagine societaria è stata recentemente ben delineata nei suoi presupposti e nella sua compatibilità con l'ordinamento comunitario dal Consiglio di Stato, nel fondamentale parere 18 aprile 2007, n. 456 reso dalla Sezione seconda e di cui è interessante riprendere ampi stralci.

L'affidamento di un servizio, quale conseguenza diretta della scelta del modulo gestorio della società mista non può configurarsi come « un “affidamento diretto” alla società mista ma piuttosto un “affidamento con procedura di evidenza pubblica” dell'attività “operativa” della società mista al partner privato, tramite la stessa gara volta alla individuazione di quest'ultimo. In altri termini, in questo caso, indicato di regola come quello del “socio di lavoro”, “socio industriale” o “socio operativo” (come contrapposti al “socio finanziario”) l'attività che si ritiene “affidata” (senza gara) alla società mista sia, nella sostanza, da ritenere affidata (con gara) al partner privato scelto con una procedura di evidenza pubblica che abbia ad oggetto, al tempo stesso, anche l'attribuzione dei suoi compiti operativi e quella della qualità di socio »>>.

In questo parere si precisa che la necessità di una doppia gara, prima per individuare il socio privato, poi per la scelta dell'affidatario ricorre soltanto quando « il socio, ancorché selezionato con gara, non viene scelto per finalità definite, ma soltanto come partner privato per una società “generalista”, alla quale affidare direttamente l'erogazione di servizi non ancora identificati al momento della scelta del socio e con lo scopo di svolgere anche attività extra moenia, avvalendosi semmai dei vantaggi derivanti dal rapporto privilegiato stabilito con il partner pubblico »>> .

Il Consiglio di Stato propone inoltre le due seguenti garanzie per una corretta formulazione del modello della società mista:

1. « sostanziale equiparazione tra gara per l'affidamento del servizio pubblico e gara per la

scelta del socio, in cui quest'ultimo si configuri come un "socio industriale od operativo", che concorre materialmente allo svolgimento del servizio pubblico o di fasi dello stesso;

2. << rinnovo della procedura di selezione "alla scadenza del periodo di affidamento" (in tal senso, soccorre già una lettura del comma 5, lett. b), dell'art. 113 t.u.e.l. in stretta connessione con il successivo comma 12), evitando così che il socio divenga "socio stabile" della società mista, possibilmente prevedendo che sin dagli atti di gara per la selezione del socio privato siano chiarite le modalità per l'uscita del socio stesso (con liquidazione della sua posizione), per il caso in cui all'esito della successiva gara egli risulti non più aggiudicatario >>.

Il progetto di riassetto societario e organizzativo di Mantova Ambiente srl .

Gli elementi significativi del progetto sono così riassumibili:

1. il socio privato ha natura operativa e sottoscrive, previo aumento riservato di capitale, il 20% del capitale sociale, oltre al versamento di un sovrapprezzo posto a base della gara;
2. l'affidamento da parte dei Comuni del servizio di igiene ambientale (quale conseguenza del progetto di riassetto, ai sensi dell'art. 113, comma 5 lettera b del TUEL) ha una durata di otto anni, pari alla durata del contratto sociale con il socio privato, inferiore alla durata minima dell'affidamento stabilita in quindici anni dall'art. 203, comma 2, lett. C del "codice ambientale", perché il minimo quindicennale si intende riferito esclusivamente agli affidamenti del ciclo integrale disposti dall'Autorità d'ambito dei rifiuti che, come detto, non solo non è stata ancora costituita, ma neppure è un modello di gestione obbligatorio in Lombardia;
3. al termine dell'affidamento si procederà, salve le diverse determinazioni che in quel momento le Amministrazioni comunali si riserveranno di adottare, ad una nuova procedura di selezione del socio privato;
4. la partecipazione del socio privato per sua natura è a termine nel senso che raggiunta la scadenza dell'affidamento (art. 113, comma 12 del TUEL), il socio privato ha l'obbligo di lasciare la compagine sociale: oltre ad essere previsto nel bando, l'obbligo viene sancito nello statuto societario nonché con la condizione risolutiva apposta alla quota di partecipazione;
5. L'operatività affidata al socio privato, per quanto nel tempo prevalente, terrà conto della necessità di conservare un effettivo controllo dell'operatività del servizio, da ottenersi con l'espletamento di talune funzioni ed operazioni, direttamente espletate dal personale in forza a Mantova Ambiente, che per questa via conserva la sua funzione principale (controllo), garantendo pertanto gli Enti affidanti;
6. il socio privato pertanto, eseguirà direttamente con la propria organizzazione d'impresa attività riconducibile alle fasi di raccolta e trasporto dei rifiuti, escludendo specificatamente l'attività di smaltimento, nonché di cura e manutenzione del verde;
7. ad ogni Comune affidante è riconosciuta la facoltà di determinare in autonomia lo standard di qualità e le specifiche metodologie di espletamento del servizio relativamente al proprio territorio; ogni comune ha comunque la facoltà di variare gli standard prescelti durante il periodo di affidamento
8. la gara per la scelta del socio sarà indetta e aggiudicata congiuntamente dagli organi competenti di Tea spa e di Sisam spa, società patrimoniali dei Comuni sopraindicati, come previsto dal comma 13 del citato art.113;

Con la presente deliberazione pertanto il nostro comune, così come faranno gli altri soci, conferisce mandato alla partecipata TEA S.P.A. di procedere ad esperire la gara per la scelta del socio privato nella società MANTOVA AMBIENTE S.R.L., riservando allo stesso una partecipazione al capitale, del 20 %.

La gara avrà ad oggetto anche il servizio di igiene ambientale e di cura e manutenzione del verde pubblico (gestione globale) per il nostro Comune e per una durata che è stata concordata in anni

otto.

Mantova Ambiente quindi, dopo la gara, diverrà società mista, cui potranno essere conferiti gli affidamenti del servizio di igiene ambientale e di cura e manutenzione del verde pubblico (gestione globale) ai sensi dell'art. 113, comma 5 b del TUEL.

Nel frattempo proseguirà il servizio attualmente in essere che concordemente con Tea spa verrà formalmente a cessare dalla data di avvio dell'operatività della società mista.

Visto il parere della Commissione Consiliare Bilancio e della Commissione Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Lavori Pubblici, Ecologia, Trasporti, Agricoltura e Viabilità nella seduta congiunta del 06.12.2007;

UDITI gli interventi dei Consiglieri, quali riportati nel verbale della seduta;

ACQUISITI il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio competente, previsto dall'art. 49 del TUEL;

VISTO l'art. 42, comma 2 lettera e) del TUEL in merito alle competenze del Consiglio Comunale;

Con voti favorevoli n.13, contrari n. 8 (Bonvino, Bighiani, Marella, Russo, Bramani, Caracappa, Baltrocchi, Petruni) e n. // astenuti su n. 21 Consiglieri presenti, espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1.** di APPROVARE facendola propria la relazione dell'Assessore, in premessa riportata.
- 2.** di delegare pertanto TEA S.p.a. unitamente a SISAM S.P.A. a procedere ad una gara ad evidenza pubblica, previo aumento di capitale riservato del 20 % , per la scelta del socio privato nella società Mantova Ambiente S.R.L. , affinché possa assumere affidamenti ai sensi dell'art. 113 del TUEL, comma 5, lettera b).
- 3.** di affidare alla stessa società mista, Mantova Ambiente s.r.l., per otto anni dalla data di operatività della società medesima, decorrenti dalla data di operatività del socio privato di Mantova Ambiente s.r.l., individuato attraverso procedura di evidenza pubblica presumibilmente (nel corso dell'anno 2008) il servizio di igiene ambientale, nonchè il servizio di cura e manutenzione del verde pubblico (gestione globale), ai sensi dell'art. 113, comma 5, lettera b, del Decreto Legislativo 267/2000 e alle condizioni che saranno stabilite nel contratto di servizio;
- 4.** di dare atto che la Società Mantova Ambiente s.r.l. si impegna a subentrare al comune di Settimo Milanese nel contratto in essere con le ditte appaltatrici dalla data di operatività individuata nel punto precedente sino al 31 dicembre 2008;
- 5.** di definire le modalità di svolgimento dei servizi, per quanto attiene al comune di Settimo Milanese con specifici contratti di servizio, da approvarsi con successivo provvedimento;
- 6.** di dare atto che annualmente si procederà alla approvazione del piano finanziario/preventivo di spesa, secondo le competenze del consiglio e della giunta comunale entro il mese di novembre precedente l'anno in analisi.

7. di PRECISARE che i responsabili del procedimento di esecuzione di questa delibera sono congiuntamente il Responsabile del Dipartimento Affari Istituzionali e Legali per quanto attiene alle fasi contrattuali ed il Responsabile del Dipartimento Ambiente e Territorio per le successive fasi di natura gestionale

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la proposta del Presidente di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il vigente Statuto Comunale approvato con deliberazione del C.C. n. 53 del 29/10/2001;

Con voti favorevoli n. 13 e contrari n. 8 (Bonvino, Bighiani, Marella, Russo, Bramani, Caracappa, Baltrocchi, Petruni), resi dai presenti per alzata di mano ed accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del DLgs. 267/2000, stante l'accertata necessità ed urgenza.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Calonghi Lina

F.to Dott. Luigi Terrizzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno _____ e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Luigi Terrizzi

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Settimo Milanese, li _____

SEGRETARIO GENERALE

Dott. Luigi Terrizzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)**

Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs 18/8/2000 n. 267 in data _____

F.to IL SEGRETARIO GENERALE